



Allegato 2.1 - Capitolato

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
Gestione del progetto Malghe Aperte 2025-2027
Presidi attivi di montagna Valle del Chiese

Sommario

1. Oggetto del contratto	4
2. Obiettivi progetto “Malghe Aperte”	4
3. Presidi attivi di montagna: attività da svolgere (art. 1 comma 4 lett. a)	5
4. Presidi attivi di montagna: attività da svolgere (art. 1 comma 4 lett. a)	5
5. Importo opzioni e durata del contratto	5
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, il CCNL applicabile al personale impiegato nell’appalto di servizio è il CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO – codice CNEL h011 – Macrosettore CNEL “H – Terziario, distribuzione e servizi – codice INPS 042.	6
8. Direttore dell’esecuzione del contratto	6
9. Idoneità delle strutture affidate	6
10. Personale richiesto.....	7
11. Coordinatore – referente del progetto	7
12. Operatori con compiti di accoglienza e promozione del territorio	7
13. Modalità di svolgimento del servizio	8
14. Controlli sull’esecuzione del contratto.....	8
15. Responsabilità dell'affidatario	9
16. Corrispettivi contrattuali	9
17. Anticipazione del prezzo	9
18. Revisione dei prezzi	9
19. Condizioni e modalità di pagamento.....	10
20. Variazioni prestazioni contrattuali.....	10
21. Vicende soggettive dell'Appaltatore	10
22. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	10
23. Subappalto	11
24. Pagamento dei subcontraenti	11
25. Divieto di ridurre/sospendere i servizi	11
26. Obblighi di tracciabilità e Codice di Comportamento	11
27. Obblighi in materia di legalità.....	12
28. Disposizioni anticorruzione e rispetto della Policy	12
29. Sicurezza	13
30. Risoluzione del contratto per inadempimento	13
31. Costituzione in mora.....	13
32. Spese contrattuali	13
33. Elezione domicilio dell'appaltatore	13
34. Garanzie assicurative	13
35. Obblighi assicurativi	14
36. Penali	14
37. Clausola di forza maggiore.....	15
38. Risoluzione del contratto.....	15
39. Costituzione in mora.....	16

40.	Clausola risolutiva espressa	16
41.	Recesso	16
1.	Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.....	16
42.	Definizione delle controversie	16
43.	Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016	16
44.	Trattamento dei dati personali	17
45.	Norma di chiusura	17

1. Oggetto.del.contratto

1. Il Consorzio B.I.M. del Chiese (di seguito Committente) promuove nel corso della stagione estiva il progetto Malghe Aperte – Presidi Attivi di montagna. La finalità del progetto è quella di rivitalizzare, nel periodo estivo, l'ambiente alpino attraverso l'istituzione di punti di accoglienza per i visitatori presso alcune malghe distribuite sul territorio della Valle del Chiese, affidati a studenti opportunamente selezionati e formati, presso i quali i visitatori vengono orientati verso percorsi di interesse escursionistico. L'appalto di servizi ha per oggetto la gestione delle suddette attività in alcune malghe della Valle del Chiese.
2. Per il triennio 2025-2027 sono state individuate le Malghe che, su indicazione ricevuta dalle Amministrazioni Comunali proprietarie, aderiscono al progetto. Qualora, negli anni di contratto il numero delle strutture di Malga disponibili per l'attivazione del servizio di cui al presente appalto, sia inferiore a quello individuato, il corrispettivo annuale sarà rideterminato in funzione del numero di malghe attivate in funzione delle malghe effettivamente attivate
3. Il Committente si impegna a comunicare all'affidatario entro il 15 giugno di ogni anno civile l'elenco delle malghe presso cui attivare i Presidi Attivi di montagna. Rimane nella discrezionalità di ciascuna Amministrazione Comunale la decisione di non attivare il servizio "presidio attivo di montagna" presso la struttura di sua proprietà, qualora sopravvenga una diversa valutazione dell'interesse pubblico. Tale decisione non comporta alcuna possibilità di rivalsa e/o richiesta di indennizzo da parte dell'affidatario dell'appalto.
4. La prestazione richiesta dovrà essere svolta presso le Maghe individuate di anno in anno dal committente secondo due diverse tipologie di servizi:
 - a. **PRESIDI ATTIVI DI MONTAGNA:** l'attività consiste nello svolgimento di servizi integrati di gestione dell'iniziativa turistica promozionale, nell'attività di reperimento dei soggetti che effettueranno le attività di accoglienza previste, operando anche con le associazioni del territorio, nei servizi di segreteria e affini, organizzazione di laboratori didattici, servizi di accoglienza quali, a titolo di esempio, ricevere i turisti/visitatori, fornire loro informazioni idonee e adeguate, organizzare laboratori per bambini, accompagnare nelle visite alle malghe e eventuali escursioni da programmare, nonché servizi ausiliari.
 - b. **EVENTI SPOT SU PRESIDI DI MONTAGNA:** l'attività consiste nello svolgimento di servizi integrati di gestione dell'iniziativa turistica promozionale con eventi di durata giornaliera creando un programma dell'iniziativa sui presidi individuati dalla committenza anche con il coinvolgimento delle associazioni locali. L'evento deve comprendere la gestione di tutti gli adempimenti e della produzione di tutta la documentazione necessaria al regolare svolgimento della manifestazione, e deve necessariamente prevedere eventi di intrattenimento con valenza di attrazione/promozione turistica e di intrattenimento culturale/musicale/sportivo/culinario di valorizzazione del presidio attivo ospitante e gestione dei correlati servizi ausiliari necessari per la perfetta riuscita dell'evento.
5. Per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità, l'affidamento in oggetto non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali.

2. Obiettivi.progetto»Malghe.Aperte«

1. Il progetto è stato ideato ed implementato nel tempo per rispondere ai seguenti obiettivi:
 - a. qualificare, enfatizzare e valorizzare al massimo le malghe, uno degli elementi più peculiari e prestigiosi della cultura e dell'economia locali ed in particolare della sfera rurale;
 - b. sensibilizzare i residenti e stimolare la coscienza collettiva rispetto all'identità territoriale e ai valori che hanno caratterizzato la cultura e lo sviluppo della Valle del Chiese;
 - c. offrire ai turisti opportunità di esperienze fortemente emozionali, in cui emerga fortemente la componente "dell'originalità", intesa sia come possibilità di conoscere e "toccare" situazioni autentiche e per nulla artificiali, sia come occasione per approfondire qui conoscenze difficilmente replicabili altrove;
 - d. arricchire la variegata offerta turistica della Valle del Chiese, in piena coerenza con alcuni dei temi strategici principali e che pongono massimo rilievo sulla qualità dell'ambiente naturale, che proprio negli alpeggi conserva caratteristiche di totale incontaminazione;

- e. rientrare in circuiti di promozione territoriale particolarmente qualificati, attraverso partnership e apparentamenti con altre iniziative affini ed in particolare con quelle promosse da Tentino Marketing (come Latte in festa);
- f. coinvolgere e avvicinare i giovani, prospettando ad essi occasioni di conoscenza delle tradizioni e del territorio, attraverso concrete opportunità di occupazione estiva;
- g. rafforzare il "sistema di Valle", determinando sistematiche sinergie tra i comuni e gli altri soggetti attivi nel settore turistico, stimolati a promuovere e valorizzare il territorio come ambito unico.

3. Presidi.attivi.di.montagna;attività.da.svolgere.(art.7.comma.0.lett.a)

1. Le malghe fungeranno da punto di riferimento e accoglienza principale, dove sarà possibile assistere e partecipare a svariate attività: visite alla malga e al pascolo adiacente, presentazione degli animali, laboratori ludico-didattici per bambini.
2. Il compito principale dell'operatore sarà quello di accogliere con la massima cortesia i visitatori, offrire informazioni di carattere generale sul luogo e sulle specialità tipiche inoltre incaricato di garantire piena ospitalità e prospettare la possibilità di acquistare i prodotti tipici di malga.

4. Presidi.attivi.di.montagna;attività.da.svolgere.(art.7.comma.0.lett.a)

1. Gli eventi spot su presidi di montagna devono essere organizzati in sinergie e collaborazione con le associazioni locali e con l'amministrazione comunale competente. Lo svolgimento dei suddetti eventi dovrà essere programmato in accordo tra le parti e possono collocarsi all'interno di eventi già programmati o costituire un evento singolo a sé.
2. Gli eventi organizzati devono puntare a promuovere il presidio attivo di malga.
3. Gli eventi devono prevedere un opportuno programma accordato con le amministrazioni comunali di riferimento e la committenza, con la realizzazione di materiale informativo e adeguata pubblicizzazione dello stesso.

5. Importo.opzioni.e.durata.del.contratto

1. Il prezzo annuo del servizio, stimato a base di offerta dalla Stazione Appaltante in € 54.000,00.= + IVA, alle condizioni del presente, si intende offerto dall'Committente in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il corrispettivo è determinato nel seguente modo:

PROIEZIONE COSTO INTERO CICLO DI VITA DELL'APPALTO TRIENNIO 2025-2027						
prestazione	nr. presidi attivabili	importo singolo presidio	nr. annualità	importo	IVA 22%	TOTALE COMPLESSIVO
presidi attivi	4	9.000,00 €	3	108.000,00 €	23.760,00 €	131.760,00 €
eventi spot	3	6.000,00 €	3	54.000,00 €	11.880,00 €	65.880,00 €
valore appalto servizio triennio 2025-2027				162.000,00 €	35.640,00 €	197.640,00 €
di cui costo manodopera				30.750,00 €		30.750,00 €
oneri sicurezza				- €	- €	- €
opzione				20.000,00 €	4.400,00 €	24.400,00 €
valore complessivo dell'appalto				182.000,00 €	40.040,00 €	222.040,00 €
PROIEZIONE COSTO ANNUALE VALORE DELL'APPALTO						
valore appalto annuale				IMPORTO ANNUALE	IVA 22%	TOTALE COMPLESSIVO
prestazione	nr. presidi attivabili	importo singolo presidio	nr. annualità			
presidi attivi	4	9.000,00 €	1	36.000,00 €	7.920,00 €	43.920,00 €
eventi spot	3	6.000,00 €	1	18.000,00 €	3.960,00 €	21.960,00 €
oneri sicurezza				- €	- €	- €
valore appalto annuale				54.000,00 €	11.880,00 €	65.880,00 €

3. Il corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta comprende tutta l'attività prevista nel presente capitolato pertanto, tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico dell'affidatario.
4. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto obbligo all'affidatario quanto segue:
 - a. considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma comunque necessari per l'esecuzione dei servizi, con le modalità indicate nel documento.
 - b. garantire la qualità e la continuità nell'erogazione dei servizi per tutta la durata contrattuale.
5. L'appalto ha durata di 3 anni consecutivi, dal 2025 al 2027 e **consiste nel servizio stagionale** per il periodo individuato all'art. 7 e non prevede possibilità di rinnovo o proroghe. Alla scadenza del termine sopra indicato il contratto cesserà di avere efficacia.
6. Le opzioni previste, non sono vincolanti per il committente e riguardano tutte quelle iniziative rientranti nell'ambito dell'appalto per i servizi aggiuntivi che il committente ritiene interessante valorizzare sui presidi attivi.

6. Contratto collettivo applicabile

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, il CCNL applicabile al personale impiegato nell'appalto di servizio è il CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO – codice CNEL h011 – Macrosettore CNEL “H – Terziario, distribuzione e servizi – codice INPS 042.

7. Periodo orari e luoghi di esecuzione

1. Il servizio di cui al presente appalto prevede l'attivazione dei presidi di montagna per 6 settimane continuative (da domenica a domenica), senza interruzione di servizio e con orario giornaliero 9:00 – 17.00, indicativamente dalla metà di luglio fino a tutto il mese di agosto (42 giorni lavorativi).
2. Le strutture individuate per i servizi specificati nell'art. 1 sono indicativamente le seguenti:

	DENOMINAZIONE PRESIDIO	COMUNE
1	Malga ALPO	comune di Bondone
2	Malga NUDOLE	comune di Valdaone
3	Malga ARNO'	comune di Sella Giudicarie
4	Malga BAITE	comune di Pieve di Bono-Prezzo
5	Malga TABLE	comune di Castel Condino
6	Malga SEROLLO	comune di Borgo Chiese
7	Malga VACIL	Comune di Storo

3. Il numero ed i presidi attivi di montagna individuati sono indicativi, esse possono variare a discrezione del Committente secondo quanto stabilito dal presente documento.
4. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di 3 (tre) stagionalità estive.
5. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, nelle more della stipula del contratto la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

8. Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto qualora non provveda a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Committente.

9. Idoneità delle strutture affidate

1. Le amministrazioni comunali proprietarie delle malghe, nel mettere a disposizione le strutture, assicurano adeguate coperture assicurative verso terzi e garantiscono il rispetto dei requisiti minimi di

sicurezza, l'accesso idoneo da strade carrabili o sentieri, la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici, la disponibilità di almeno un locale/area adeguatamente predisposto per accogliere il visitatore nonché un locale da adibire a magazzino per sistemare il materiale dell'affidatario.

10. Personale.richiesto.

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto l'affidatario dovrà mettere a disposizione figure professionali ed addetti adeguatamente formati, e precisamente:
 - a. coordinatore - referente del progetto: sovrintende alla gestione del servizio e delle risorse umane messe a disposizione nell'ambito delle attività programmate;
 - b. operatori con compiti di accoglienza e guida dei turisti/visitatori all'interno della struttura della malga.
2. Le prescrizioni riportate nel presente documento relative alle competenze del personale richiesto sono da considerarsi come requisiti minimi, necessari ed essenziali. Spetta all'affidatario gestire le risorse umane assegnate al progetto al fine di garantire l'efficienza del servizio e la buona riuscita del progetto.
3. L'affidatario dovrà provvedere alla scelta del personale da impiegare per la gestione del presente appalto mediante ricorso ad una procedura di selezione di cui dovrà essere data ampia diffusione e divulgazione, attraverso i canali di comunicazione propri dell'affidatario, i social network e mediante pubblicazione dell'avviso di selezione sull'albo telematico del Consorzio BIM Chiese. L'affidatario dovrà assicurare di prevedere nel bando di selezione criteri preferenziali per i candidati che abbiano età inferiore a 35 anni compiuti, che siano donne, e che siano residenti nei Comuni della Valle del Chiese.

11. Coordinatore.-referente.del.progetto

1. Il coordinatore – referente del progetto assolve ai seguenti compiti e ne assicura la perfetta esecuzione:
 - a) organizzare e coordinare il personale assegnato al progetto, riferire alle Amministrazioni Comunali proprietarie delle malghe sull'andamento della gestione, vigilare affinché le attività siano svolte nel rispetto dei parametri minimi di sicurezza e di incolumità pubblica;
 - b) sovrintendere al regolare svolgimento delle attività nel rispetto di tempi e modalità proposte;
 - c) coordinare le risorse umane impegnate nelle varie attività;
 - d) garantire il rispetto del codice di comportamento;
 - e) attivarsi senza indugi per la pronta sostituzione del/degli operatore/i che risultino assenti dal servizio in modo tale da assicurare continuità del servizio;
 - f) segnalare tempestivamente al R.U.P. del Committente nonché alle amministrazioni comunali proprietarie delle malghe, il verificarsi di causa di forza maggiore che impedisca il regolare svolgimento del servizio;
2. Può assumere la funzione di “coordinatore – referente del progetto” colui che:
 - a) abbia maturato un'adeguata esperienza lavorativa nell'organizzazione di iniziative ed eventi di carattere turistico e di promozione territoriale;
 - b) abbia un'adeguata conoscenza del territorio della Valle del Chiese;
 - c) abbia una buona capacità relazionale.
3. È facoltà del Committente chiedere all'affidatario la sostituzione del Coordinatore sulla base di congrua motivazione.
4. Il Coordinatore non può essere sostituito in via unilaterale dall'affidatario, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C., salvo impedimenti non riconducibili a colpa dell'affidatario stesso o da questi non prevedibili. Prima di sostituirlo con altro soggetto, di pari curriculum e professionalità, l'affidatario dovrà proporre tempestivamente al Committente il nominativo del nuovo soggetto che assumerà tale ruolo.

12. Operatori.con.compiti.di.accoglienza.e.promozione.del.territorio.

1. Il personale impiegato deve essere adeguatamente formato per assicurare il corretto svolgimento delle attività affidate con professionalità e competenza. Il costo per la formazione degli operatori è a carico dell'affidatario. In particolare, il personale dell'affidatario deve possedere i seguenti requisiti:
 - a. avere predisposizione alle relazioni con il pubblico;
 - b. avere un'ottima padronanza della lingua italiana;

- c. avere una buona conoscenza della storia e del territorio della Valle del Chiese.
- 2. I sopra indicati requisiti dovranno risultare dai curricula che dovranno essere forniti su richiesta del Committente. Nell'espletamento del servizio gli operatori dovranno assicurare un abbigliamento consono alla prestazione richiesta.
- 3. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione, con nota adeguatamente motivata, di eventuale operatore che non assolva con diligenza e professionalità al proprio incarico.
- 4. Al fine di favorire parità di genere ed opportunità lavorative ai giovani del territorio locale, dovrà essere data priorità, nella scelta degli operatori a cui affidare l'esecuzione dell'appalto, a donne ed a studenti under 35 anni.

13. Modalità di svolgimento del servizio

- 1. L'affidatario agisce in piena autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto e ne assume il rischio d'impresa a titolo esclusivo e pieno.
- 2. Spetta all'affidatario dotarsi di tutte le risorse umane e materiali necessarie per assicurare il corretto espletamento del servizio.

14. Controlli sull'esecuzione del contratto

- 1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
- 2. Fermo restando che gli incaricati potranno effettuare ogni verifica utilizzando la metodologia che riterranno più idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video, la valutazione sarà effettuata con lo strumento dell'osservazione.
- 3. Il controllo sarà effettuato ove possibile in contraddittorio con preavviso minimo di un'ora; la struttura specifica da controllare sarà individuata dal DEC della stazione appaltante e sarà comunicata immediatamente prima del controllo alla controparte.
- 4. La Stazione Appaltante:
 - a. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica;
 - b. evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare;
 - c. si riserva, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto;
 - d. si riserva il diritto di effettuare, con personale proprio, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata.
- 5. I controlli si riferiranno ai seguenti standard quantitativi e qualitativi:

Verifica dell'esecuzione degli interventi ordinari e periodici:

- a. rispetto della programmazione e della costanza di servizio programmato;
- b. completezza delle prestazioni;

Verifica del processo:

- a. appropriatezza dell'accoglienza;
- b. competenza del personale;

Verifica della qualità delle prestazioni:

- a. assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi prodromici allo svolgimento dell'evento spot;
 - b. adeguatezza della segnaletica funzionale all'individuazione della malga e/o alla promozione dell'evento spot;
 - c. presenza/assenza, al termine degli interventi, di sporco, macchie, polveri e residui di lavaggio su tutte le superfici interessate dal servizio.
6. Per ogni violazione riscontrata, proporzionalmente alla loro gravità e recidività, la Stazione Appaltante provvederà ad applicare le penali indicate nel presente Capitolato.

7. In caso di inadempimenti o deficienze nell'espletamento del servizio, la Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori senza ulteriore compensazione.
8. In ogni caso l'appaltatore sarà tenuto a fornire adeguata documentazione relativa alle proprie attività di controllo effettuate a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
9. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali ove previste.
10. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

15. Responsabilità dell'affidatario

1. Il direttore dell'esecuzione (laddove nominato), in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Committente tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali e della corretta esecuzione dei servizi.
5. La presentazione dell'offerta comporta l'incondizionata accettazione di quanto previsto nel disciplinare di appalto e negli altri documenti di gara. Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di disporre controlli senza preavviso sul regolare svolgimento dei servizi appaltati.

16. Corrispettivi contrattuali

1. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è definito "a corpo", corrisponde all'offerta economica presentata in sede di gara ed è onnicomprensivo di tutti gli oneri e spese, sia diretti che indiretti, di qualsiasi natura e genere, che l'affidatario dovrà sostenere per l'esecuzione dei servizi, eccezion fatta per i soli costi di sicurezza. Sono ritenuti inclusi nell'offerta tutti gli oneri, ancorché non specificatamente dettagliati, ma necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi.
2. Il corrispettivo annuale è determinato dal numero di malghe e dal numero degli eventi spot per i quali il committente per le quali si richiede l'attivazione del servizio di presidio di montagna.

17. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse, in quanto una parte rilevante del corrispettivo è calcolato sulla base del reale servizio prodotto e consumato e i costi per attrezzature e materiali hanno una scarsa incidenza sul valore complessivo dell'appalto e pertanto non si ritiene applicabile l'anticipazione del prezzo.

18. Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, i corrispettivi possono essere sottoposti alla revisione dei prezzi, con esclusione della prima annualità contrattuale, una sola volta per ciascuna annualità contrattuale, su richiesta dell'appaltatore. La revisione dei prezzi è calcolata in base alla differenza tra l'indice Istat FOI relativo al trimestre di protocollazione della richiesta e quello corrispondente al trimestre/anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è ammessa esclusivamente se le variazioni accertate risultano superiori, in valore assoluto, al ~~0,56~~ **0,56** % rispetto al prezzo originario e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

19. Condizioni e modalità di pagamento

1. Il pagamento annuale del corrispettivo contrattuale avviene previa presentazione di fatturazione elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte del Committente, cui andrà allegata:
 - a) la dichiarazione a firma del legale rappresentante della ditta affidataria dalla quale risulti che il servizio è stato reso con continuità per l'intera durata della stagione da parte degli operatori incaricati;
 - b) la relazione dettagliata che permetta l'analisi qualitativa e quantitativa della prestazione resa, nonché la rilevazione delle presenze e del grado di soddisfazione dei visitatori.
2. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 30 giorni dal termine convenuto, l'aggiudicatario, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, potrà richiedere il pagamento degli interessi sugli importi scaduti calcolati su base annua, nella misura prevista dal D.Lgs. n.231 del 9/10/2002, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.
3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità e attestazione del Direttore dell'Esecuzione di regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. In conformità all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una **ritenuta dello 0,6706 per cento**. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad emettere ciascuna fattura al netto di tale ritenuta di garanzia. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

20. Variazioni prestazioni contrattuali

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione contrattuale di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 entro un massimo di € 20.000,00 oltre IVA, per il caso in cui si intenda incrementare le prestazioni richieste, mantenendo invariato l'equilibrio contrattuale e non integrando una modificazione sostanziale del contratto.
2. L'Amministrazione appaltante si riserva di variare in aumento o in diminuzione, il numero di presidi attivi ed il numero di eventi spot richiesti nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 5, 21, comma 2, lettera e) e 29 della L. P. 19.07.1990 n. 23. In tali casi l'amministrazione provvederà ad aumentare/decurtare proporzionalmente il corrispettivo contrattuale, dandone semplice comunicazione all'impresa appaltatrice. In tal caso l'Committente non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

21. Vicende soggettive dell'Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

22. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art.120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

23. Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del medesimo.
3. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.
4. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Appaltatore interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
5. Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Appaltatore è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto.
6. Nel caso di subappalto il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

24. Pagamento dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

25. Divieto di ridurre/sospendere i servizi

1. I servizi di cui al presente disciplinare non possono essere sospesi, ridotti ovvero interrotti per decisione unilaterale dell'affidatario senza il preventivo assenso manifestato per iscritto dal Committente.
2. La sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale.

26. Obblighi di tracciabilità e Codice di Comportamento

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.
2. L'affidatario dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Committente Bim Chiese approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22.12.2022. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
3. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
4. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della

clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
7. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

27. Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola:

"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Consorzio BIM Chiese ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

28. Disposizioni anticorruzione e rispetto della Policy

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante al seguente link https://www.bimchiese.tn.it/content/download/3578/28937/file/Codice_comportamento_BIM_CHI_ESE.pdf la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Consorzio BIM Chiese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Consorzio nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'appaltatore si impegna a rispettare la Policy consortile, contenuta nella misura nr. 10 della sottosezione 3.3 del PIAO – Aggiornamento 2025, **approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 20 dd 01.04.2025**, disponibile al link

29. Sicurezza

1. Non si sono evidenziate ragioni per la redazione del D.U.V.R.I. ex art. 26 del D.lgs. 81/2008; resta inteso che se a seguito di un reciproco scambio di informazioni tra il Consorzio e l'affidatario su eventuali rischi interferenziali, misure di protezione e divieti, emergesse la necessità di predisporre il documento di cui sopra, gli oneri per la sicurezza saranno quantificati in accordo tra le parti.

30. Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Nell'ipotesi di ripetuto o grave inadempimento da parte dell'Affidatario si farà luogo alla risoluzione del contratto di appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di 15 giorni mediante PEC, senza per questo pregiudicare il diritto del Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

31. Costituzione in mora

1. I termini e le comminatorie previste in contratto e nel presente disciplinare operano di pieno diritto senza obbligo per il Committente della costituzione in mora dell'impresa appaltatrice.

32. Spese contrattuali

1. Il contratto sarà stipulato in modalità digitale, con la forma pubblica amministrativa, previa verifica dell'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt. 52, 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, con oneri a carico dell'Appaltatore.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, il contratto è soggetto a imposta di bollo, a carico dell'Appaltatore, nella misura fissata dalla tabella A del citato Allegato. Il pagamento dell'imposta di bollo deve essere assolto tramite il modello ELIDE.

33. Elezione domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

34. Garanzie assicurative

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.
2. L'operatore economico è tenuto alla costituzione di una garanzia definitiva per la corretta esecuzione del contratto, **pari al 10% dell'importo contrattuale**.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
5. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
6. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".
 - b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".
7. Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo PEC). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione servizio", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
 8. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

35. Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni che potessero essere causati a persone, cose od animali, nell'espletamento dei servizi inerenti all'appalto medesimo, sollevando con ciò, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.
5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 1.500.000,00.
6. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona.
8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della stipulazione del contratto.

36. Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto si applica una penale compresa tra **Euro. 76.366 a Euro. 166.366** per ogni inadempimento. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi del presente articolo, superi il **76%** dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari al **69.99 per mille** dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo o di omessa prestazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

37. Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:
 - a. l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b. l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c. gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
2. In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:
 - a. guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - b. guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - c. restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - d. epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - e. esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - f. perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
3. L'Appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
4. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
5. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
6. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
7. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
8. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

38. Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art.122 del D.Lgs. n.36/2023 nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. il mancato rispetto di quanto offerto;

- e. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
 - f. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso
 - h. l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - i. applicazione di penali tali da superare il limite del 10% del valore del contratto;
 - j. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
 - l. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n. qualora il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento;
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

39. Costituzione in mora

1. I termini e le comminatorie previste in contratto e nel presente disciplinare operano di pieno diritto senza obbligo per il Committente della costituzione in mora dell'impresa appaltatrice.

40. Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art 1456 del codice civile, il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste agli articoli 4, 7, 10 e 15 del presente Disciplinare.
2. Nei casi di risoluzione di cui sopra il Committente si riserva il diritto di valutare la richiesta di risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese aggiuntive occorse a seguito dell'irregolare adempimento del contratto, con possibile rivalsa sulla garanzia assicurativa.

41. Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

42. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

43. Informativa ex artt. 79 e 70 del Regolamento UE 2016/679

1. Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di segreteria in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
2. Titolare del trattamento è l'Ente Consorzio BIM del Chiese con sede a Borgo Chiese in via Oreste Baratieri n.11 (pec bimdelchiesecondino@legalmail.it sito internet www.bimchiese.it. Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it sito internet www.comunitrentini.it).

3. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Amministrazione Generale.

44. Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Consorzio BIM Chiese, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Appaltatore prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

45. Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.